



# ART. 118: PRINCIPI

- Il Comune diventa titolare, come ente primario di riferimento, di tutte le funzioni amministrative (rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) proprie e/o conferite con legge statale o regionale.
- 





# ART. 118: PRINCIPI

- Alle Province ed alle Città metropolitane è attribuita la titolarità di funzioni amministrative non soltanto conferite con legge statale o regionale, ma viene riconosciuta anche la titolarità di funzioni amministrative proprie.
- 




## ART. 118: PRINCIPI

- 
- Viene costituzionalizzato il principio di sussidiarietà orizzontale.
  - Sfuma il principio del parallelismo tra potestà legislativa e funzioni amministrative della Regione   Da rivedere la compatibilità della funzione di indirizzo e coordinamento con il nuovo quadro costituzionale.




# FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO


- La funzione si rivolge sia all'attività amministrativa regionale che alla legislazione, con la conseguenza che l'atto di indirizzo e coordinamento, benchè atto amministrativo, si pone come parametro di legittimità di atti legislativi
  - Anche la potestà legislativa primaria o esclusiva ne rimane compressa.
  - Nell'esercitare i suoi poteri, il governo deve contemperare le esigenze dell'unità con quelle dell'autonomia.
- 




# ART. 118: RICADUTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE




- Riallocazione delle funzioni amministrative conferite agli Enti locali a seguito della legge 59/97, dei decreti attuativi e del d.lgs. 112/98.
- 



# ART. 118: RICADUTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE




- Ridefinizione del ruolo delle Comunità montane a cui il nuovo art. 114 non riconosce più rilevanza costituzionale. Le Comunità montane rilevano come unioni di Comuni, ai sensi del testo unico sugli enti locali, per la gestione associata delle funzioni.
- 




# ART. 118: RICADUTE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE



- Fino a quando le disposizioni di cui alla legge 59/97 ed al d. lgs. 112/98 non saranno dichiarate costituzionalmente illegittime o non verranno abrogate da una nuova norma statale o regionale emanata in attuazione delle disposizioni di cui al nuovo art. 118 Cost., le stesse continueranno a trovare applicazione.
- 




# ART. 119 – Entrate regionali


- 
- L'art 119 delinea quattro fonti di entrata :
    - a) Entrate proprie
    - b) Quote di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali
    - c) Quote di partecipazione al fondo perequativo
    - d) Risorse aggiuntive ed interventi speciali
- 

# ART. 119 - PRINCIPI

- Autonomia finanziaria di entrata e spesa per Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni.
- Regioni “stabiliscono” ed applicano tributi ed entrate proprie: Limiti: Costituzione e principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
- Regioni dispongono di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Costituzionalizzato principio del legame tra gettito e territorio.
- Costituzionalizzato principio delle perequazioni in relazione alle minori capacità fiscali per abitante



# ART. 119 - PRINCIPI

- 
- Principio della congruità delle risorse in relazione alle funzioni pubbliche.
  - Intervento statale in relazione a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.
  - Le Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono indebitarsi solo per spese di investimento e senza alcuna garanzia dello Stato sui prestiti contratti.
  - Scompare il demanio regionale, il patrimonio non è più attribuito sulla base della legge dello Stato ma sulla base dei principi generali determinati con legge dello Stato.
- 